



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 52699

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO il D.M. 29 ottobre 1997, recante "Approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego";

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, che disciplina la notificazione delle violazioni;

VISTI in particolare il comma 1 bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1 ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate, e tra questi le violazioni all'art. 142, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 1279, in data 12 marzo 2009, con il quale è stata concessa l'approvazione ad un dispositivo denominato "CELERITAS", per il controllo della velocità media fra due sezioni fisse di rilevamento, finalizzato all'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, prodotto dalla soc. Engine S.r.l., con sede in Via Saragat 8-Viterbo ;

VISTA la richiesta in data 4 giugno 2010, con la quale la soc. Engine S.r.l., ora con sede in via Col di Lana 1/b - Viterbo, ha chiesto l'estensione di approvazione del sistema "CELERITAS" ad una nuova versione denominata "CELERITAS 1.1" che si caratterizza per una nuova custodia del sistema di acquisizione integrata con illuminatore IR e per l'aggiornamento della componentistica elettronica accessoria;

VISTA la documentazione tecnica allegata alla domanda;

CONSIDERATO che le modifiche apportate, così come dichiarato dalla soc. Engine S.r.l. e comprovato dalla documentazione trasmessa, non compromettono o modificano il corretto funzionamento dell'apparato essendo anzi migliorative;

D E C R E T A

Art.1. E' estesa l'approvazione del sistema per il controllo della velocità media fra due sezioni fisse di rilevamento, finalizzato all'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, denominato "CELERITAS", alla versione denominata "CELERITAS 1.1." che si caratterizza per una nuova custodia del sistema di acquisizione integrata con illuminatore IR e per l'aggiornamento della componentistica elettronica accessoria, prodotto dalla soc. Engine S.r.l., con sede in Via Col di Lana 1/B- Viterbo.

Restano valide le prescrizioni riportate agli artt.1,2,3 e 4 del decreto n. 1279 del 12 marzo 2009.

Art. 2. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente ai manuali per l'installazione ed uso nella versione allegata alla domanda di omologazione della Engine S.r.L .

Art.6. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n.1279 del 12 marzo 2009 e del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

Roma, 16 giugno 2010

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)